

	Ministero dell'Istruzione e del Merito ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "ALESSANDRO VOLTA" di scuola primaria e secondaria di 1° grado C. F. 83007980135 - C. M. LCIC80400L Via Risorgimento 33 - 23826 Mandello del Lario (LC) - tel. 0341-730459 Mail: LCIC80400L@istruzione.it – PEC LCIC80400L@pec.istruzione.it Sito: www.icmandellolario.edu.it	
---	--	---

REGOLAMENTO PER L'ACCESSO E L'OSSERVAZIONE IN CLASSE DI PROFESSIONISTI SANITARI E SPECIALISTI ESTERNI

(Approvato dal Consiglio di Istituto con Delibera n. 49 del 22/10/2026)

Articolo 1 - Finalità e Principi Generali

1. Il presente Regolamento disciplina l'accesso nei plessi di scuola primaria e secondaria di primo grado dell'Istituto Comprensivo Statale "Alessandro Volta" di Mandello del Lario di professionisti sanitari e specialisti esterni (a titolo esemplificativo: neuropsichiatri, psicologi, psicoterapeuti, terapisti della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva, logopedisti, terapisti occupazionali, analisti del comportamento).
2. L'accesso è finalizzato allo svolgimento di attività di osservazione contestualizzata mirate a garantire l'integrazione e la coerenza tra il progetto terapeutico, abilitativo, riabilitativo o di vita e il Piano Educativo Individualizzato (PEI), in attuazione degli artt. 3, 32 e 34 della Costituzione, della Legge 104/1992 e del D.Lgs. 66/2017.
3. Il presente Regolamento è redatto in conformità alla Raccomandazione n. 1/2025 dell'Autorità Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità e alle relative "Indicazioni operative per le istituzioni scolastiche per l'accesso in classe di professionisti sanitari", recepite dal Ministero dell'Istruzione e del Merito con Nota prot. AOODGSIP n. 1011 del 19 marzo 2026.

Articolo 2 - Natura dell'Autorizzazione Dirigenziale

1. Ai sensi delle disposizioni vigenti, l'accesso del professionista sanitario è consentito esclusivamente previa formale autorizzazione del Dirigente Scolastico.
2. L'autorizzazione dirigenziale costituisce atto dovuto a seguito della verifica di regolarità formale e completezza della documentazione prodotta, senza alcuna valutazione discrezionale o di merito clinico, terapeutico o metodologico circa l'intervento.
3. In nessun caso l'autorizzazione può essere subordinata al consenso o all'assenso dei genitori degli altri alunni della classe, né all'assenso dei docenti contitolari o del Consiglio di Classe, non potendo tali atti costituire condizione limitante dell'esercizio dei diritti fondamentali alla salute e all'istruzione.

Articolo 3 - Procedura di Richiesta e Documentazione Obbligatoria

1. La richiesta di accesso deve essere presentata al Dirigente Scolastico dai genitori o dagli esercenti la responsabilità genitoriale dell'alunno interessato, utilizzando il modello predisposto dall'Istituto (Allegato 1).
2. All'istanza devono essere allegati:
 - a) Progetto sintetico di osservazione redatto dal professionista sanitario incaricato, recante le motivazioni e finalità dell'intervento, la durata prevista, le modalità operative e l'ipotesi di calendario;
 - b) Attestazione di iscrizione all'albo/ordine professionale del professionista;
 - c) Dichiarazione di impegno deontologico e alla riservatezza (Allegato 2), debitamente sottoscritta dallo specialista;
 - d) Copia del documento di riconoscimento dei richiedenti in corso di validità.
3. In conformità ai principi di semplificazione e non aggravio procedimentale, non è richiesta al professionista la produzione di certificazioni relative al casellario giudiziale o ai carichi pendenti.

Articolo 4 - Tempi di Conclusione del Procedimento e Gestione delle Urgenze

1. L'Istituzione Scolastica conclude il procedimento autorizzativo entro un termine non superiore a 20 (venti) giorni solari e consecutivi dalla data di protocollazione dell'istanza completa.
2. Nei casi motivati di osservazione urgente, di accesso indifferibile o laddove l'intervento debba svolgersi in specifiche giornate o orari per comprovate esigenze cliniche, riabilitative o educative, il Dirigente Scolastico dispone l'accesso in deroga ai tempi ordinari, anche con efficacia immediata, a garanzia della continuità terapeutica.

Articolo 5 - Modalità Organizzative e Raccordo con la Didattica

1. Il calendario delle osservazioni viene concordato dall'Istituzione Scolastica con la famiglia e lo specialista, nel rispetto del regolare funzionamento didattico dei plessi di scuola primaria e secondaria di primo grado.
2. L'organizzazione concordata non può in alcun caso tradursi in diniego o indebita limitazione dell'accesso; resta garantita la necessaria flessibilità organizzativa in funzione dell'evoluzione dei bisogni dell'alunno.
3. Le risultanze dell'osservazione sono raccordate e condivise con il Gruppo di Lavoro Operativo (GLO) per l'ottimizzazione del PEI e delle strategie inclusive.

Articolo 6 - Doveri dello Specialista e Tutela della Riservatezza

1. Il professionista autorizzato all'accesso è tenuto al rispetto rigoroso delle seguenti prescrizioni, espressamente dichiarate ai sensi dell'Allegato 2:

a) Divieto di interazione con altri alunni: l'osservazione è rivolta unicamente all'alunno destinatario dell'intervento; è fatto assoluto divieto allo specialista di interagire, direttamente o indirettamente, con gli altri alunni del gruppo classe;

b) Obbligo di contemporaneità con il docente: la permanenza in aula deve svolgersi costantemente alla presenza del docente contitolare, di sostegno o di classe. Lo specialista non può in nessun caso rimanere da solo con l'alunno o con il gruppo classe;

c) Riservatezza e anonimato (GDPR): vige l'obbligo del più rigoroso segreto d'ufficio e professionale in ordine a dinamiche, condotte o informazioni concernenti i terzi alunni della classe. Eventuali relazioni scritte devono garantire il completo anonimato dei compagni;

d) Divieto assoluto di riprese e registrazioni: è tassativamente vietato effettuare fotografie, videoriprese o registrazioni audio all'interno delle aule e dei locali scolastici;

e) Sicurezza: osservanza scrupolosa delle disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (D.Lgs. 81/2008) e delle direttive del personale scolastico.

Articolo 7 - Comunicazione Preventiva alle Famiglie e ai Docenti

1. Il Dirigente Scolastico assicura la preventiva comunicazione dell'accesso autorizzato ai docenti della classe e ai genitori degli altri alunni, mediante trasmissione dell'apposito modello informativo (Allegato 3) tramite bacheca riservata del Registro Elettronico.

2. Tale notifica riveste natura esclusivamente informativa e di trasparenza, senza alcuna richiesta di consenso o assenso.

3. La comunicazione garantisce la tutela della riservatezza del minore destinatario del progetto, omettendone qualsiasi riferimento nominativo o diagnostico.

Articolo 8 - Disposizioni Finali e Modulistica di Riferimento

1. Costituiscono parti integranti e sostanziali del presente Regolamento:

- Allegato 1: Modello di istanza per i genitori / esercenti la responsabilità genitoriale;
- Allegato 2: Modello di dichiarazione di impegno deontologico e alla riservatezza per lo specialista esterno;
- Allegato 3: Modello di comunicazione preventiva per le famiglie degli alunni della classe.

2. Ogni previgente disposizione interna o procedura in contrasto con il presente Regolamento cessa di avere efficacia dalla data di adozione del presente testo.

3. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione all'Albo online e nella sezione "Regolamenti" del sito web istituzionale.

